



AIA



**ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI
AEROBIOLOGIA**

**Regolamento della
Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia
(R.I.M.A.®)
dell'Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA®)**

Regolamento della Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia (R.I.M.A.[®]) dell'Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA[®])

Approvato dal Consiglio Direttivo AIA[®] del 30 aprile 2008 in Firenze

Modificato dal Consiglio Direttivo AIA[®] del 19 novembre 2009 in Padova

L'Associazione Italiana di Aerobiologia,

PREMESSO CHE:

- ha fra le sue finalità lo scopo di approfondire e coordinare gli studi nel campo dell'Aerobiologia e delle Patologie aerotrasmesse e di divulgarne la conoscenza e l'applicazione, secondo quanto riportato nell'Art. III del suo Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in Parma il 21 febbraio 2008,
- dal 1985 gestisce e coordina la Rete Italiana di Monitoraggio degli Aeroallergeni ora in Aerobiologia (R.I.M.A.[®]) diffusa su tutto il territorio nazionale,

PROMULGA IN DATA ODIERNA IL SEGUENTE REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ E FINALITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE DI R.I.M.A.[®]:

Art. I - R.I.M.A.[®]

- 1) R.I.M.A.[®] è la struttura operativa di AIA[®] per il monitoraggio in aerobiologia.
- 2) R.I.M.A.[®] è costituita dai Centri di Monitoraggio (CM), che liberamente scelgono di aderirvi.
- 3) E' coordinata dal Comitato di Rete (CORE), che opera in accordo con il Consiglio Direttivo di AIA[®] al quale fa capo, e si avvale di una Segreteria Tecnica di Rete (STe).

Art. II - Finalità di R.I.M.A.[®]

- 1) L'attività di R.I.M.A.[®] si esplica secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo di AIA[®] attraverso:
 - a. effettuazione del monitoraggio *outdoor* e *indoor* della qualità dell'aria (polline, spore fungine, alghe ed altro materiale biologico), con particolare riferimento agli allergeni aerodispersi;
 - b. ottimizzazione del monitoraggio aerobiologico tramite:
 - i. definizione delle modalità di campionamento, di lettura e di elaborazione dei dati raccolti, dei relativi controlli di qualità, della localizzazione dei nuovi Centri di Monitoraggio;
 - ii. standardizzazione del monitoraggio aerobiologico all'interno della Rete, garantendo un'attività di consulenza e di indirizzo operativo ai Centri di Monitoraggio;

- iii. individuazione, promozione e attuazione di protocolli finalizzati al controllo della qualità del monitoraggio aerobiologico;
 - iv. elaborazione di Linee Guida per il monitoraggio aerobiologico;
 - v. individuazione, verifica e valutazione di metodiche di campionamento innovative;
- c. produzione di informazioni, calendari, bollettini e previsioni relative alla concentrazione di polline, spore fungine ed altro materiale biologico, anche acquisendo dati clinici, fenologici, fitogeografici e meteo-climatici;
- d. gestione tecnico-operativa di banche dati relative al punto “c” che costituiscono patrimonio di AIA[®].
- 2) R.I.M.A.[®] attraverso il Comitato di Rete rappresenta i Centri di Monitoraggio presso il Consiglio Direttivo di AIA[®] e, in sintonia con esso, presso Istituzioni, Enti pubblici e privati che si avvalgono dell’attività di R.I.M.A.[®] e che ne promuovano l’azione.
 - 3) R.I.M.A.[®] si impegna a promuovere e valorizzare l’attività che i Centri di Monitoraggio svolgono, favorendo per quanto possibile il loro inserimento nelle attività di AIA[®].
 - 4) R.I.M.A.[®] elabora *report* della Banche dati. E’ confermato l’obbligo di citare sempre in ogni sede la fonte dei dati secondo quanto riportato dal presente Regolamento di Rete (Art. III, lettere f, g, h).
 - 5) R.I.M.A.[®] è organismo di riferimento per la verifica della qualità biologica dell’aria *outdoor* e *indoor*.
 - 6) R.I.M.A.[®] intrattiene rapporti scientifici con le Reti di altri paesi e aderisce alla Rete Europea (EPI-EAN).
 - 7) Specifiche iniziative relative ai punti 1 - 6 saranno tempestivamente comunicate al Consiglio Direttivo AIA[®].

ART. III - Struttura della Rete

R.I.M.A.[®] è composta dai Centri di Monitoraggio (CM) e dalle Stazioni di Monitoraggio (STAM) che operano secondo modi e tempi stabiliti dal Comitato di Rete. Strumento tecnico di gestione di R.I.M.A.[®] è la Segreteria Tecnica di Rete.

E’ compito del Comitato di Rete fornire ai Centri di Monitoraggio tutti gli strumenti (linee guida, indicazioni normative, informazioni tecniche, formazione, coinvolgimento nella standardizzazione e nei controlli di qualità), atti ad ottimizzare ed omogeneizzare l’attività.

1) Stazioni di Monitoraggio

Le Stazioni di Monitoraggio operano il monitoraggio aerobiologico outdoor, utilizzando campionatori volumetrici tipo Hirst, (1952) secondo quanto raccomandato nel 1972 dall’International Biological Program (Benninghoff, 1972).

I campionatori utilizzati da R.I.M.A.[®] sono quelli prodotti da Lanzoni e Burkard.

Il campionatore deve essere collocato in un punto in cui la circolazione atmosferica locale non risenta della presenza di ostacoli vicini. L'apparecchio dovrà essere installato preferibilmente al centro di terrazzi posti alla sommità di edifici con altezza compresa fra i 15 e i 20 m dal suolo e lontano da muri e protezioni.

Il metodo di riferimento per il campionamento e conteggio dei granuli pollinici e delle spore fungine aerodispersi è riportato nella vigente norma UNI 11108/04.

2 Centri di Monitoraggio

a) I Centri di Monitoraggio costituiscono la struttura organizzativa di base per il funzionamento di R.I.M.A.[®].

Sono deputati al campionamento aerobiologico secondo quanto stabilito dal Comitato di Rete, attraverso almeno l'attività di una Stazione di Monitoraggio.

Si occupano di:

- campionamento;
- preparazione dei campioni giornalieri mediante la colorazione per l'osservazione al Microscopio Ottico secondo le indicazioni presenti nella norma UNI;
- lettura dei campioni aerobiologici mediante Microscopio Ottico a 400x o a 250x;
- loro raccolta e inserimento in banca dati, secondo le modalità e i tempi individuati dal Comitato di Rete, dell'invio dei dati alla Segreteria tecnica di rete per la loro diffusione a livello nazionale e locale, garantendo, salvo cause di forza maggiore, la regolarità dell'invio.

b) I Centri di Monitoraggio R.I.M.A.[®] appartengono ad enti e privati che autonomamente li gestiscono.

I Centri di Monitoraggio sono costituiti da: Responsabile dei Centri di Monitoraggio (RCM), Responsabile delle Letture (RL), Collaboratori.

Ogni Centro di Monitoraggio può garantire l'attività di più Stazioni di Monitoraggio, attraverso il Responsabile delle Letture.

Il Responsabile del Centro di Monitoraggio e il Responsabile delle Letture devono essere in possesso di titolo di laurea (vecchio ordinamento o equivalenti) in Scienze biologiche, Scienze naturali, Ecologia, Agraria o Medicina e Chirurgia.

I Centri di Monitoraggio afferiscono a R.I.M.A.[®] su richiesta del Responsabile del Centro di Monitoraggio, controfirmata dal Responsabile delle Letture, sottoscrivendo le caratteristiche strutturali minime, le norme di funzionamento e gestione secondo quanto stabilito dal Comitato di Rete, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito AIA (www.ilpolline.it).

Per i Centri di Monitoraggio in attività alla data di emanazione del presente regolamento sono mantenuti i dati in essere.

Requisito minimo è essere iscritti ad AIA (RCM e RL), aver frequentato corsi di formazione riconosciuti da AIA (RL), partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento e a programmi di controllo di qualità (RL) che R.I.M.A.[®] in accordo con AIA[®] organizza.

Il Comitato di Rete, attraverso la Segreteria Tecnica di Rete, verificato quanto sottoscritto, invia al Responsabile del Centro di Monitoraggio una certificazione annuale, valida fino ad eventuale annullamento, che ne attesta l'appartenenza all' Albo di R.I.M.A.[®] dei Centri di Monitoraggio (vedi 2d).

I Centri e le Stazioni di monitoraggio della rete sono così suddivisi:

tipo A conferiscono 52/52 settimane l'anno, entro le ore 10 di ogni mercoledì, almeno i dati dei *taxa* obbligatori contenuti nella scheda di rilevamento AIA allegato (1), salvo cause di forza maggiore e comunque rapidamente comunicate;

tipo B dichiarano preventivamente monitoraggio limitato nel tempo e o nei *taxa*, garantendo la regolarità di invio;

tipo C centri di nuova attivazione o di recente riattivazione, per i quali viene monitorata per un periodo di sei mesi la rispondenza ai requisiti della rete;

tipo D conferiscono o meno dei *taxa* obbligatori contenuti nella scheda di rilevamento AIA allegato (1) e/o non rispettano le tempistiche.

Appartengono all'Albo dei Centri della Rete i Centri di Monitoraggio di tipo A e B.

- c) I Centri di Monitoraggio con Responsabile del Centro di Monitoraggio e Responsabile delle Letture non in regola con quanto riportato nei punti a) e b) decadono da R.I.M.A.[®] a giudizio insindacabile del Comitato di Rete (decisione a maggioranza semplice).
- d) Sul sito AIA[®], nelle sezioni dedicate a R.I.M.A.[®], è disponibile l'elenco aggiornato annualmente dei Centri di Monitoraggio e dei loro componenti, che sono autorizzati a dichiarare la propria appartenenza a R.I.M.A.[®] (Albo dei Centri di Monitoraggio R.I.M.A.[®]).
- e) E' fatto divieto di dichiarare la propria appartenenza a R.I.M.A.[®] senza averne titolo, salvo incorrere nei procedimenti di legge; il foro competente è quello della sede legale.
- f) I Centri di Monitoraggio sono proprietari dei dati da loro prodotti. Con l'adesione alla rete i Centri delegano R.I.M.A.[®] all'uso dei dati e della loro elaborazione per la realizzazione di studi scientifici, progetti e servizi.
- Ove ne sussistano le condizioni i Centri di Monitoraggio riceveranno un riconoscimento secondo le modalità individuate di volta in volta dal Comitato di Rete.
- g) Il Comitato di Rete e la Segreteria Tecnica di Rete non possono trasmettere dati di un Centro di Monitoraggio ad un altro Centro senza l'autorizzazione scritta.
- h) I dati e le loro elaborazioni possono essere forniti da R.I.M.A.[®], secondo quanto di volta in volta stabilito dal CORE, a richiesta di soci AIA[®], per pubblicazioni scientifiche o per comunicazioni a congressi, previa autorizzazione scritta dei Centri di Monitoraggio che devono essere citati come fonte"

La dicitura esatta da riportare obbligatoriamente per la citazione della fonte è " Denominazione del Centro o dei centri afferente/i alla Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia (R.I.M.A.®) dell'Associazione Italiana di Aerobiologia"

3) Responsabile del Centro di Monitoraggio

E' colui, che iscritto ad AIA®, rappresenta da un punto vista amministrativo/istituzionale il Centro di Monitoraggio e lo coordina. Inoltre, se non coincidente, individua il Responsabile delle Letture; implementa le attrezzature ed è garante del funzionamento del Centro. Il Responsabile del Centro possiede caratteristiche tali che ne consentono l'autonomia operativa.

4) Responsabile delle Letture

a) É colui che, iscritto ad AIA®, garantisce l'attività scientifica del Centro di Monitoraggio, può scegliere i propri Collaboratori tra personale tecnico, laureato o laureando in discipline scientifiche attinenti alle finalità di R.I.M.A.®. Può garantire l'attività di più Stazioni di Monitoraggio.

b) I Responsabili delle Letture, nominati dopo l'emanazione del presente regolamento, devono avere conseguito un attestato di partecipazione, con profitto, a uno dei corsi di Aerobiologia ufficialmente e preventivamente riconosciuti da AIA®, tramite R.I.M.A.® e partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento e a programmi di controllo di qualità che R.I.M.A.® in accordo con AIA® organizza.

5) Collaboratori del Centro di Monitoraggio

I Collaboratori sono individuati dal Responsabile delle Letture tra personale tecnico strutturato e non, laureato o laureando esperto in attività attinenti le finalità di R.I.M.A.®: di norma sono iscritti ad AIA®.

Di norma, i Responsabili di Centro di Monitoraggio e i Responsabili delle Letture sono designati per iscritto dall'Ente/Struttura di appartenenza o da loro articolazioni funzionali, tra personale con rapporto di lavoro che abbia le competenze in linea con le finalità di R.I.M.A.®. I Responsabili di Centro di Monitoraggio e i Responsabili delle Letture si iscrivono ad AIA® e rinnovano regolarmente la loro iscrizione entro il 31 Gennaio di ogni anno solare, con versamento della quota sociale.

Dopo la sua emanazione, il presente regolamento sarà inviato a tutti i Responsabili di Centro di Monitoraggio e i Responsabili delle Letture già in attività a quella data, i quali avranno tre mesi di tempo per aggiornare congiuntamente, controfirmando, i propri dati, e sottoscrivere il presente regolamento, pena la decadenza da R.I.M.A.®.

6) Formazione del personale dei Centri di Monitoraggio

AIA[®] attraverso R.I.M.A.[®] promuove attività di formazione attraverso l'istituzione di corsi propri, l'adesione di corsi riconosciuti, la partecipazione a incontri scientifici in Italia e all'estero, la pubblicazione di lavori scientifici su riviste nazionali e internazionali.

Art. IV - Albo dei Centri di Monitoraggio R.I.M.A.[®]

L'Albo dei Centri di Monitoraggio R.I.M.A.[®] è l'elenco dinamico disponibile sul sito www.ilpolline.it, aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. V - Comitato di Rete

1) Il Comitato di Rete è un Organo collegiale che risponde al Consiglio Direttivo AIA[®]. E' formato da n. 5 membri, dei quali 4 nominati dal Consiglio Direttivo AIA[®] e di cui almeno 2 facenti parte dello stesso Consiglio Direttivo ed il quinto designato dai Centri di Monitoraggio, attraverso le modalità individuate dal Consiglio Direttivo AIA[®], possibilmente, ma non necessariamente, di aree diverse, biologica e medica. Il Consiglio Direttivo di AIA[®] designa il Coordinatore del Comitato di Rete e, in accordo con lui, il vice Coordinatore.

2) Il Comitato di Rete si occupa in accordo con il Consiglio direttivo di AIA[®] di tutte le questioni riguardanti R.I.M.A.[®], i Centri di Monitoraggio e le Stazioni di Monitoraggio;

a. mantiene i rapporti con i Centri di Monitoraggio;

b. redige, entro il 15 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività di R.I.M.A.[®] dell'anno precedente;

c. gestisce il sito WEB di AIA[®] su indirizzo del Consiglio Direttivo; si occupa dello sviluppo del software di inserimento e gestione dei dati;

d. intrattiene rapporti con gli organi di informazione per quanto attiene alle attività di R.I.M.A.[®].

3) Il Comitato di Rete resta in carica per 3 anni.

4) Il Comitato di Rete può avvalersi per la propria attività di collaboratori amministrativi, tecnici e scientifici individuati in autonomia anche con rapporto oneroso, previa approvazione nel CD AIA[®], ed in particolare di una Segreteria Tecnica di Rete. Il materiale acquistato per l'attività di R.I.M.A.[®] è di proprietà di AIA[®].

5) Nel caso si rendesse vacante un posto di Componente del Comitato di Rete prima dei termini del mandato, gli succederà, acquisendone l'anzianità, un nuovo Componente designato dal Consiglio Direttivo di AIA[®], proveniente preferibilmente dalla stessa area scientifica.

6) Le riunioni del Comitato di Rete, almeno tre all'anno, avvengono su convocazione del Coordinatore che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 membri del Comitato di Rete o su richiesta scritta di almeno il 30% dei Centri di Monitoraggio appartenenti a R.I.M.A.[®].

7) La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine dei giorno, deve essere inviata per e-mail o per posta, ai Componenti almeno 10 giorni prima della data stabilita, salvo casi di particolare urgenza e sentiti tutti i membri del Comitato. Ciascun Componente, con richiesta scritta al Coordinatore può richiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti che crede opportuno vengano discussi.

Ogni anno il CD di AIA[®] programma l'impegno di spesa necessario per il mantenimento di R.I.M.A.[®]. Le spese di R.I.M.A.[®] vengono gestite dal Tesoriere di AIA[®].

Art. VI - Il Coordinatore del Comitato di Rete

Il Coordinatore ha la delega a rappresentare R.I.M.A.[®], convoca almeno tre volte all'anno e presiede il Comitato di Rete, convoca e presiede in presenza del Presidente AIA[®] o suo delegato la riunione dei Centri di Monitoraggio ordinariamente in occasione del Congresso triennale di AIA[®].

Il Coordinatore può delegare il Vice Coordinatore od un membro del Comitato di Rete a sostituirlo per singoli provvedimenti. Il Coordinatore aggiornerà periodicamente il Consiglio Direttivo sullo stato e l'attività di R.I.M.A.[®] almeno due volte l'anno e ogniqualvolta sia necessario.

Art. VII - Segreteria Tecnica di Rete

1. È la struttura di gestione tecnica-amministrativa di R.I.M.A.[®].
2. Su indicazione del Coordinatore intrattiene i contatti con i Centri di Monitoraggio, con i Responsabili dei Centri di Monitoraggio, delle Letture e i Collaboratori.
3. Coadiuvata il Coordinatore, Comitato di Rete ed il Segretario AIA[®] nella loro attività;
4. Gestisce l'Albo dei Centri di Monitoraggio.

Art. VIII – Riservatezza della Banca dati

Il Presidente AIA[®] e il Coordinatore del Comitato di Rete e i componenti della Segreteria di Rete, sono tenuti, con la massima diligenza, alla sicurezza e alla riservatezza delle banche dati. Pertanto, il Presidente AIA[®], il Coordinatore del Comitato, i componenti della Segreteria e chiunque a qualsiasi titolo abbia, abbia avuto o avrà accesso in tutto o in parte alle banche dati medesime, si devono impegnare per iscritto a garantire la massima riservatezza e a non divulgare per uso personale e/o per qualsivoglia uso o fine non espressamente autorizzato dal Coordinatore del Comitato di Rete e dal Presidente AIA[®], in conformità dell'articolo III del presente Regolamento, né a trattenerne a nessun titolo copie. Il Presidente, il Coordinatore del Comitato di Rete, i componenti della Segreteria di Rete e le persone di cui sopra, si assumono tutte le responsabilità, secondo le disposizioni di legge, a fronte del mancato rispetto di tale impegno.

Art. IX - Disattivazione di R.I.M.A.[®]

R.I.M.A.[®] può essere disattivata dal consiglio direttivo AIA[®].

Art. X Disposizioni Generali

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dalla sua approvazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento saranno approvate dal Consiglio Direttivo AIA[®], sentito il Comitato di Rete.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge in materia.
4. La Composizione del Comitato di Rete resta quella in essere prima dell'emanazione del presente regolamento, sino al prossimo Congresso AIA[®] di Firenze 2009.

Regolamento, discusso ed approvato nell'ambito del Consiglio Direttivo di AIA[®] in Firenze il 30 aprile 2008 e modificato dal Consiglio Direttivo AIA[®] del 19 novembre 2009 in Padova.

Bibliografia

Hirst J.M.: 1953, Changes in atmospheric spore content: diurnal periodicity and the effects of weather. *Trans. Brit. Micol. Soc.* 36(4), 375–393.

Benninghoff, W.S. and Edmonds R.L. (1972). Ecological Systems Approaches to Aerobiology. I. Identification of Component Elements and their Functional Relationships. *International Biological Program. Aerobiology Program. US/IBP Aerobiology Program Handbook N.2*, Univ. of Michigan, Ann Arbor.

Norma UNI 11108/2004: Qualità dell'aria - Metodo di campionamento e conteggio dei granuli pollinici e delle spore fungine aerodisperse

Allegato 1
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA AIA®
R.I.M.A.® - RETE ITALIANA DI MONITORAGGIO IN AEROBIOLOGIA

Valori espressi come o

EQUIPE ANNO MESE..... PERIODO dalal

	POLLINI	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
1.	ACERACEAE							
2.	<i>Acer negundo</i>							
3.	<i>Acer saccharinum</i>							
4.	Altre Aceraceae							
5.	ALTRI POLLINI							
6.	ANACARDIACEAE							
7.	ARALIACEAE							
8.	BETULACEAE							
9.	<i>Alnus</i>							
10.	<i>Betula</i>							
11.	BUXACEAE							
12.	CANNABACEAE							
13.	<i>Cannabis</i>							
14.	<i>Humulus</i>							
15.	CAPRIFOLIACEAE							
16.	<i>Sambucus</i>							
17.	CHENOPODIACEAE/AMARANTHACEAE							
18.	COMPOSITAE							
19.	<i>Altre Compositae</i>							
20.	<i>Ambrosia</i>							
21.	<i>Artemisia</i>							
22.	CORYLACEAE							
23.	<i>Carpinus/Ostrya</i>							
24.	<i>Carpinus</i>							
25.	<i>Ostrya carpinifolia</i>							
26.	<i>Corylus avellana</i>							
27.	CUPRESSACEAE/TAXACEAE							
28.	CYPERACEAE							
29.	ERICACEAE							
30.	EUPHORBIACEAE							
31.	FABACEAE							
32.	FAGACEAE							
33.	<i>Castanea sativa</i>							
34.	<i>Fagus sylvatica</i>							
35.	<i>Quercus</i>							
36.	GINKGOACEAE							
37.	GRAMINAE							
38.	HIPPOCASTANACEAE							
39.	JUGLANDACEAE							
40.	JUNCACEAE							
41.	LAURACEAE							
42.	MIMOSACEAE							
43.	MORACEAE							
44.	MYRTACEAE							
45.	OLEACEAE							
46.	<i>Altre Oleaceae</i>							
47.	<i>Fraxinus</i>							
48.	<i>Fraxinus excelsior</i>							
49.	<i>Fraxinus ornus</i>							
50.	<i>Ligustrum</i>							
51.	<i>Olea</i>							
52.	PALMAE							
53.	PAPAVERACEAE							
54.	PINACEAE							
55.	<i>Abies</i>							
56.	Altre Pinaceae							
57.	<i>Cedrus</i>							
58.	<i>Larix</i>							
59.	<i>Picea</i>							

